



Vi.abilità S.R.L.
Via Zamenhof, 829
36100 Vicenza

tel. 0444 385711
P.iva 02928200241
info@vi-abilita.it
www.vi-abilita.it

Direzione e coordinamento della Provincia di Vicenza

Prot. n. 16989

CONTRATTO DI CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO

Il presente contratto, redatto in due esemplari, uno per ciascuna delle parti, è concluso

tra

la Dott.ssa **MAGDA DELLAI**, nata il _____ a _____, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **VI.ABILITA' S.R.L.**, con sede legale a VICENZA (VI) in Via Zamenhof 829, Codice fiscale e Partita Iva 02928200241, di seguito denominata “**Datore di lavoro**”

e

l'Ing. **STEFANO MOTTIN**, nato il _____ a _____ e residente a _____ in _____
Codice fiscale _____, di seguito denominato “**Lavoratore**”

premessi che

- il nuovo organigramma aziendale, approvato dal CdA in data 25 luglio 2022, ha previsto l'introduzione di una nuova figura dirigenziale cui affidare la gestione dell'Area Tecnica della Società;
- per l'assunzione di tale nuova figura dirigenziale si è deciso di utilizzare la procedura prevista dall'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, prevedendo la pubblicazione di uno specifico avviso per il conferimento di un incarico di dirigente a tempo determinato per la durata di 3 anni;
- in esito alla selezione pubblica di cui all'Avviso prot. 10733 del 5 agosto 2022, condotta sulla base dei curricula e dei colloqui attitudinali, l'Ing. **Stefano Mottin**, attualmente in forza presso VI.ABILITA' S.R.L. con la qualifica di _____ di _____ e anzianità aziendale decorrente dal 03.06.2002, è risultato aggiudicatario di n° 1 posto di dirigente a tempo determinato della durata di 3 anni, per la direzione dell'Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L.
- il **Lavoratore** si è dichiarato disponibile alla stipula del contratto;

convergono e stipulano quanto segue

- Conferimento incarico dirigenziale a tempo determinato

Con il presente atto le parti, come sopra indicate e rappresentate, stipulano un contratto per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato a far data dal **1° gennaio 2023**.

La durata dell'incarico dirigenziale sarà pari a **3 anni**, eventualmente prorogabile a 5 anni, a giudizio insindacabile della Società, con facoltà di revoca prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.

Il **Lavoratore** ricoprirà il ruolo di Dirigente dell'Area Tecnica di Vi.abilità S.R.L., che eserciterà secondo le norme di legge vigenti, i regolamenti approvati, il CCNL Funzioni Locali – Area Dirigenza - con le conseguenti responsabilità.

Per le funzioni attribuite, il Dirigente risponderà esclusivamente al Presidente di Vi.abilità S.R.L. ed alla Direzione generale.

Il **Lavoratore**, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, sarà collocato in aspettativa dall'attuale ruolo e posizione ricoperti in Vi.abilità S.R.L. e, una volta cessato per qualsiasi motivo l'incarico dirigenziale, il **Lavoratore** rientrerà in servizio dall'aspettativa nel medesimo ruolo e posizione attualmente ricoperti.

- **Retribuzione e compensi**

Il trattamento economico complessivo per il suddetto incarico, alla luce dei compiti e responsabilità affidate, è il seguente:

- Retribuzione tabellare annua lorda di € 45.260,77 (comprensiva della 13ma mensilità),
- Indennità di Vacanza contrattuale annua lorda di € 529,49 (comprensiva della 13ma mensilità),
- Retribuzione di posizione annua lorda di € 25.000,00 (comprensiva della 13ma mensilità),
- Retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione e da corrisponderci in un'unica soluzione entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento sulla base di valutazioni. Gli obiettivi di risultato annuali verranno individuati e comunicati dal Presidente del CdA entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il trattamento economico, come sopra determinato, ha carattere complessivo e sarà corrisposto anche a titolo di anticipazione di ogni eventuale miglioramento che possa derivare da qualunque fonte e sostituisce ogni diverso trattamento, voce o istituto di carattere retributivo nonché di eventuali prestazioni eccedente il normale orario di lavoro.

Le Parti concordano nel considerare tale forma di compenso come un'adeguata remunerazione in considerazione dei compiti assegnati.

- **Sede di lavoro**

In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento dei compiti assegnati, il lavoratore presterà l'attività lavorativa principalmente nella sede di lavoro a Vicenza (Vi) in Via Zamenhof 829. Tuttavia, in considerazione della posizione ricoperta e dello specifico incarico assegnato, il lavoratore potrà effettuare trasferte. In tale occasione, avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio e di tutti i costi ragionevoli in cui potrà incorrere nello svolgimento dei compiti assegnati, dietro presentazione dei giustificativi, in conformità di quanto previsto dalla normativa fiscale e previdenziale in vigore. Nessun compenso aggiuntivo è previsto (quali diritti di trasferta, diaria, compensi per lavoro straordinario notturno o festivo), che sono per intero assorbiti dalla retribuzione pattuita, come sopra precisato.

- **Orario di lavoro**

L'orario di lavoro deve intendersi a tempo pieno. In considerazione della natura delle mansioni assegnate, il **Lavoratore** non sarà soggetto ad orari prestabiliti di lavoro, ma è comunque tenuto alla timbratura al fine di attestare la presenza al lavoro.

- **Clausola di Riservatezza**

Con la sottoscrizione del presente contratto il Dirigente si obbliga a garantire la riservatezza delle "informazioni confidenziali" e ad utilizzarle esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni, non potendo pertanto in alcun caso farne uso differente; si obbliga inoltre a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (società, enti o persone fisiche) né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni confidenziali o parte delle stesse, se non con il preventivo consenso scritto del Datore di lavoro.

Con il termine "informazioni confidenziali" devono intendersi, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 98 del D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, tutte le informazioni che il Datore di Lavoro andrà a comunicare al lavoratore o che quest'ultimo apprenderà in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile, in conseguenza e per effetto del rapporto di lavoro qui instaurato. Più in particolare, tali devono intendersi, seppur a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti i prodotti e/o i procedimenti produttivi applicati e non (brevettati e non, di proprietà e/o in disponibilità del Datore di Lavoro); la progettazione e/o la ricerca e sviluppo; i mezzi di produzione e gli altri beni aziendali; l'organizzazione della produzione o dell'azienda; i servizi resi dall'impresa; le informazioni commerciali e la politica gestionale della clientela; la gestione e l'andamento della impresa; i rapporti del datore di lavoro con i terzi, e così via.

Il vincolo di riservatezza previsto durerà fino a quando le informazioni da ritenersi confidenziali non siano venute note alla generalità degli operatori del settore. Qualora uno o più elementi costituenti le informazioni confidenziali diventino noti, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti. Tale vincolo di segretezza opererà quindi, anche in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, fino a quando tutti gli elementi costituenti le informazioni confidenziali non siano state rese note.

In caso di violazione della presente clausola di riservatezza, il prestatore di lavoro sarà perseguibile per il risarcimento del danno subito agli effetti dell'art. 1382 c.c.

- **Disciplina del rapporto dirigenziale**

Il rapporto di lavoro, fintanto che perdurerà l'attribuzione delle funzioni dirigenziali, sarà disciplinato dalla presente lettera-contratto, dal CCNL per i dirigenti dell'Area Funzioni Locali e dalle norme del Codice civile per le norme inderogabili che riguardano il rapporto, ove non in contrasto con gli stessi.

- **Fonti regolatorie aggiuntive**

Il lavoratore si dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, e dà atto di avere preso visione del Modello Organizzativo adottato da VI.ABILITA' S.R.L. e di avere ben compreso e condiviso i valori su cui si fonda l'organizzazione del lavoro e degli obiettivi della Società. Il lavoratore si impegna, pertanto, a rispettare e soprattutto a far vivere e far rispettare, all'interno dell'Azienda, i principi e le norme contenute nel Modello organizzativo, essendo consapevole che il rispetto di tali precetti costituisce condizione essenziale per il permanere del vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto dirigenziale.

Il lavoratore ci assicura inoltre di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dall'incarico conferito e si impegna inoltre, in particolare, a rispettare tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare la disciplina di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (TU sicurezza) e successive modificazioni, nonché le attuali norme vigenti in materia di emergenza sanitaria Covid-19 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il lavoratore si impegna a uniformarsi alle relative prescrizioni e a rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscontrare in occasione dell'esercizio dell'attività lavorativa.

VICENZA 12/12/2022

IL PRESIDENTE DI VI.ABILITA' S.R.L.

Magda Dellai

Per accettazione: IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Stefano Mottin

Per espressa presa visione e accettazione Clausola di Riservatezza: IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Stefano Mottin